

COMUNE DI ARCORE

Provincia di Milano

**Regolamento per l'esercizio delle funzioni
del Difensore Civico**

Capo I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1

Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento stabilisce le norme organizzative per l'attuazione e il funzionamento dell'istituto del Difensore civico comunale, secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge 8 giugno 1990, n.142 ed in conformità a quanto disposto dagli articoli dal 75 al 79 dello statuto comunale.
2. Le modalità per l'elezione, le prerogative del Difensore Civico sono previsti dallo statuto.
3. Lo statuto definisce inoltre i rapporti che intercorrono fra il Difensore Civico e il Consiglio Comunale.
4. Il regolamento disciplina il funzionamento dell'istituto di difesa civica, dando concreta e conforme attuazione alle norme statutarie richiamate nei precedenti commi, per realizzare le finalità d'interesse pubblico riconducibili alla figura del Difensore civico.

Art. 2

Informazione dei cittadini

1. Il sindaco provvede a dare notizia ai cittadini della attivazione dell'istituto del Difensore civico comunale entro trenta giorni dall'entrata in carica del suo titolare, nelle forme di norma utilizzate in occasione di pubbliche informazioni.
2. L'informazione deve assicurare ai cittadini la completa conoscenza delle funzioni del Difensore civico comunale, della persona eletta ad esercitarle, della sede orario e telefono del suo ufficio, dei soggetti che hanno diritto di richiedere i suoi interventi e del carattere gratuito degli stessi.

Art. 3

Diffusione del regolamento

1. Copia del presente regolamento sarà inviata, entro trenta giorni dalla sua esecutività, ai Consiglieri Comunali, agli organi di decentramento, ai responsabili degli uffici e servizi comunali, alle istituzioni, aziende ed enti dipendenti del Comune, ai consorzi ai quali il Comune partecipa ed alle organizzazioni presenti sul territorio. I responsabili degli uffici e servizi comunali, i dirigenti delle istituzioni, aziende, enti e consorzi suddetti sono tenuti a dare adeguata conoscenza dei contenuti del regolamento ai propri dipendenti e

a disporre affinché le norme con lo stesso stabilite siano tempestivamente e rigorosamente osservate.

2. Copia del presente regolamento sarà inoltre rilasciata a chiunque ne faccia richiesta.

Capo II° ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 4 Istituzione - Finalità

1. Lo Statuto Comunale, con l'istituzione del Difensore Civico, assicura ai cittadini ed agli altri soggetti indicati nel successivo comma, le garanzie previste dall'art.8 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. L'intervento del Difensore Civico comunale può essere richiesto:
 - a) da coloro che risiedono stabilmente o dimorano temporaneamente nel Comune;
 - b) da coloro che, pur non trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera a), rispondono alle caratteristiche definite nell'art. 2, c.3, dello Statuto Comunale: "Ai sensi del presente Statuto, si considerano cittadini, donne e uomini residenti nel territorio. Il Comune garantisce comunque l'accesso a forme di partecipazione a coloro che abbiano un rapporto qualificato e continuativo con il territorio, in funzione di attività di lavoro, studio e di utenza di servizi".
 - c) dalle associazioni e dalle organizzazioni presenti sul territorio.

Art. 5 Elezione

1. L'elezione del Difensore Civico comunale avviene con l'osservanza delle norme stabilite dallo Statuto, completate da quelle di carattere procedurale, prevista dal presente regolamento.
2. La domanda per concorrere all'elezione è sottoscritta dai candidati ed è correlata:
 - a) dal curriculum della persona in relazione ai requisiti richiesti secondo il successivo art.6;
 - b) da una dichiarazione di inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui al successivo art.7;

La domanda, il curriculum e la dichiarazione sono sottoscritti dal candidato, autenticati e hanno forma e valore di autocertificazione.

3. Entro cinque giorni da quello di esecutività dell'atto di nomina, il Sindaco comunica all'interessato l'elezione a Difensore Civico comunale, invitandolo a rendere innanzi al Consiglio Comunale entro il termine di trenta giorni dalla notifica, la dichiarazione di accettazione della nomina e di impegno ad adempiere alle funzioni conferitegli secondo le leggi, lo Statuto Comunale ed il presente regolamento, previo giuramento secondo la formula di rito.
4. Il Difensore Civico comunale entra in carica dal momento in cui ha reso la dichiarazione di cui al precedente comma. La Giunta Comunale provvede tempestivamente alla dotazione dei mezzi necessari per l'effettivo esercizio delle sue funzioni, in conformità al presente regolamento.

Art. 6 **Requisiti**

1. Il Difensore Civico comunale ai sensi dell'art. 76 dello Statuto è scelto tra i cittadini, residenti nel Comune, in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere, che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza.

Art. 7 **Ineleggibilità**

1. Non sono eleggibili alla carica di Difensore Civico:
 - a) i membri del Parlamento, del Consiglio Regionale, Provinciale e Comunale;
 - b) i membri del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni;
 - c) gli Amministratori di enti o aziende dipendenti dal Comune;
 - d) i cittadini che esercitano qualsiasi altra pubblica funzione o attività che impediscano loro la serenità di giudizio in relazione all'esistenza di contrapposti interessi;
 - e) i candidati risultati non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Comunale;
 - f) i cittadini che hanno ricoperto cariche amministrative (Assessori e Sindaci) nel Comune di Arcore negli ultimi dieci anni;
 - g) i cittadini che, all'atto della proposta di candidatura, siano iscritti ad un partito o movimento politico.

Art. 8 **Durata in carica - rielezione**

1. La durata in carica del Difensore Civico comunale e le modalità, i tempi e le procedure per la elezione del successore alla scadenza dell'incarico, sono stabilite dallo Statuto.

2. Il Difensore Civico comunale esercita le sue funzioni, con regime di prorogatio oltre la scadenza dell'incarico, fino all'entrata in carica del successore.
3. In sede di prima applicazione, e in caso di decadenza, revoca o vacanza, il Consiglio Comunale deve essere convocato entro trenta giorni dalla comunicazione della rosa dei candidati, fatta in forma scritta al Sindaco, da parte dell'apposita commissione.
4. Nei casi di decadenza, revoca e dimissioni, l'ufficio del Difensore Civico rimane vacante fino all'entrata in carica del nuovo eletto.

Art. 9

Cessazione dalla carica

1. Oltre che per il compimento del periodo di durata in carica previsto dallo Statuto il Difensore Civico comunale cessa dalla carica:
 - a) per decadenza, verificandosi le condizioni di cui al precedente art.7;
 - b) per revoca;
 - c) per dimissioni presentate dall'interessato;
 - d) per morte.
2. Le cause di ineleggibilità, sia che esistano al momento della elezione, sia che sopravvengano ad essa, comportano la decadenza dalla carica di Difensore Civico comunale.
3. La sussistenza o la sopravvenienza di cause di ineleggibilità del Difensore Civico comunale possono essere sollevate al Consiglio Comunale dal Sindaco, da ciascun consigliere, dagli organi di partecipazione popolare previsti dallo Statuto o da qualsiasi cittadino. L'iniziativa deve essere corredata dalla documentazione necessaria a comprovare l'esistenza dell'impedimento.
4. Quando il Consiglio Comunale ritiene fondata la questione di ineleggibilità dispone la notifica, a mezzo del proprio Presidente, della relativa contestazione al Difensore Civico, invitandolo a presentare le sue controdeduzioni ed eventuali documentazioni entro 20 giorni. Trascorso tale termine il Consiglio Comunale, in base agli atti in suo possesso, a quelli prodotti dall'interessato ed agli eventuali accertamenti disposti d'ufficio, qualora sia definitivamente accertata la condizione di ineleggibilità, dichiara la decadenza dall'incarico con il voto della maggioranza specifica dei due terzi dei consiglieri assegnati espresso in forma palese. In caso contrario il Consiglio Comunale dispone la chiusura del procedimento.
5. Il Consiglio Comunale può disporre la revoca del Difensore Civico comunale per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni. La procedura di revoca è promossa dal Sindaco ai sensi dell'art. 77, comma 2, dello Statuto Comunale. Il Consiglio Comunale esamina in seduta segreta la proposta e decide in merito alla presa in considerazione della stessa con votazione palese ed a maggioranza dei consiglieri assegnati. Qualora il Consiglio ritenga ammissibile la proposta dispone la notifica, a mezzo del proprio presidente, dei rilievi formulati al Difensore Civico, invitandolo a presentare al Presidente stesso le sue controdeduzioni entro 20 giorni. Trascorso tale termine il Consiglio Comunale decide in seduta segreta sulla proposta di revoca con mozione

motivata e votata in forma palese a maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica. Se la proposta è approvata il Consiglio Comunale dichiara la revoca del Difensore Civico che cessa dall'incarico dal momento della notifica della relativa deliberazione. Alla notifica provvede il Presidente del Consiglio entro dieci giorni da quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva. Quando la proposta non è approvata il Consiglio dispone la chiusura del procedimento.

Art. 10

Competenze economiche

Al Difensore Civico spettano l'indennità di funzione, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita dalla legislazione vigente per gli assessori comunali.

Capo III°

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE

Art. 11

Funzioni

1. Il Difensore Civico comunale provvede, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto Comunale e dal regolamento, alla tutela non giurisdizionale di diritti soggettivi, interessi legittimi ed interessi diffusi dei soggetti previsti dal secondo comma dell'art. 4 del presente regolamento.
2. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni nei confronti dell'attività dell'Amministrazione Comunale, dei suoi uffici e servizi, delle istituzioni, aziende ed enti dipendenti dal Comune e comunque nei confronti di tutti i soggetti che esercitano funzioni proprie della pubblica amministrazione comunale, secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Il Difensore Civico interviene sia su istanza dei soggetti di cui al primo comma che di propria iniziativa nei casi di ritardi, irregolarità, negligenze, disfunzioni, carenze, omissioni, illegittimità nell'attività dei pubblici uffici e servizi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, di buon andamento, efficienza ed imparzialità dell'azione amministrativa.
4. Il Difensore Civico comunale esercita le pubbliche funzioni amministrative disciplinate dall'art. 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed è pertanto agli effetti della legge penale pubblico ufficiale con i compiti, le responsabilità e gli obblighi conseguenti.

5. Il Difensore Civico comunale non è sottoposto ad alcuna forma o rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le proprie funzioni in assoluta indipendenza.

Art. 12

Segnalazioni relative ad altre Amministrazioni

1. Qualora il Difensore Civico, nell'esercizio della propria attività, rilevi o venga a conoscenza di disfunzioni o carenze di uffici ed attività di altre pubbliche amministrazioni o di imprese e società concessionarie di pubblici servizi, che si riflettono nell'ambito del territorio comunale ed incidono dannosamente sui soggetti di cui al secondo comma dell'art. 4 ne riferisce al Sindaco comunicandogli tutti gli elementi di valutazione per l'intervento dell'Amministrazione Comunale, prestando la collaborazione che gli sia eventualmente richiesta.

Art. 13

Limitazione degli interventi

1. Non possono ricorrere al Difensore Civico:
 - a) i consiglieri comunali, gli Assessori e i componenti dei Comitati di frazione in carica, limitatamente a contestazioni relative all'esercizio delle loro funzioni;
 - b) le pubbliche amministrazioni;
 - c) il Segretario Comunale ed i Revisori dei conti degli Enti e delle aziende di proprietà comunale;
 - d) i dipendenti dell'Amministrazione Comunale, delle istituzioni, aziende ed enti di cui al secondo comma dell'art. 11, per far valere pretese derivanti dal rapporto di impiego o di lavoro con l'Amministrazione o altro soggetto tra quelli sopra elencati, presso il quale prestano la loro attività lavorativa.
2. Non appartengono sotto nessun profilo e a nessun titolo alla competenza del Difensore Civico le controversie promosse dai dipendenti comunali o di enti di proprietà comunale, da concessionari ed appaltatori di opere, forniture e servizi comunali, da incaricati di prestazioni professionali o di lavoro autonomo, i cui rapporti con l'Amministrazione Comunale siano regolati da contratti o convenzioni.

Art. 14

Attivazione e conclusione degli interventi

1. L'intervento del Difensore Civico comunale può essere richiesto dai soggetti di cui all'art. 4 , senza alcuna formalità. L'istanza può essere avanzata per scritto, fornendo gli elementi necessari di riferimento relativi al richiedente ed alla pratica o procedimento amministrativo per il quale viene chiesto l'intervento, ovvero può essere effettuata verbalmente, nel qual caso il Difensore Civico od i suoi collaboratori che la ricevono assumono per iscritto gli elementi essenziali della richiesta facendo sottoscrivere all'interessato gli estremi della stessa.
2. Il Difensore Civico comunale esperiti i necessari interventi, informa l'istante dell'esito degli stessi e dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione interessata entro 45 giorni.
3. Nel caso in cui l'intervento del Difensore Civico comunale non ottenga esito favorevole, nell'effettuare la conseguente comunicazione all'interessato lo rende edotto di ciò e delle eventuali azioni che l'interessato può promuovere.

Art. 15

Diritto di accesso

1. Il Difensore Civico per l'esercizio, su istanza o d'ufficio, nelle sue funzioni, ha diritto nei confronti dei responsabili delle unità organizzative del Comune e degli uffici e servizi degli altri soggetti previsti dall'art. 11, direttamente od a mezzo del suo ufficio a :
 - a) richiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
 - b) consultare e ottenere copia, senza limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento e di acquisire tutte le informazioni sullo stesso disponibili.
2. Le notizie ed informazioni richieste sono fornite al Difensore Civico comunale con la massima esattezza di norma entro dieci giorni dalla richiesta. Esse comprendono tutto quanto è a conoscenza dell'ufficio interpellato, in merito all'oggetto della richiesta. Le notizie ed informazioni sono sempre fornite per iscritto. Quando la richiesta è verbale il funzionario interpellato comunica in via breve quanto immediatamente è a sua conoscenza, facendo seguire nel più breve tempo la risposta scritta, che è sempre dovuta.
3. La consultazione ed il rilascio di copie o di atti e documenti amministrativi richiesti dal Difensore Civico sono effettuati senza alcuna limitazione e spesa. Il rilascio delle copie avviene in carta libera per uso d'ufficio (tab. 3, n. 16, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, nel testo stabilito dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955). La consultazione ed il rilascio delle copie avvengono nel più breve tempo possibile di norma entro 7 giorni dalla richiesta.

4. Il Difensore Civico comunale è tenuto al segreto d'ufficio anche dopo la cessazione dalla carica.

Art. 16

Esercizio delle funzioni

1. Il Difensore Civico comunale quando riceve l'istanza d'intervento da uno dei soggetti previsti dall'art. 4, in relazione ad una pratica o procedimento amministrativo di competenza del Comune o di uno degli enti ed amministrazioni stabilite dal secondo comma dell'art. 11, richiede le notizie e le informazioni incluse quelle relative al funzionario preposto alla pratica o procedimento, effettua la consultazione di atti ed acquisisce copia degli stessi con le modalità di cui al precedente articolo.
2. Se gli elementi acquisiti offrono motivo per ritenere che sussista effettivamente una situazione che renda necessario il suo intervento, il Difensore Civico informa di tale esigenza il Sindaco ed il Segretario Comunale od il Presidente ed il Direttore dell'ente comunale, ed avverte il funzionario responsabile che procederà con lui all'esame congiunto della pratica o del procedimento amministrativo. L'esame ha per fine di chiarire lo stato degli atti, il loro eventuale irregolare o ritardato svolgimento e di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante. Il funzionario responsabile è tenuto a procedere all'esame congiunto della pratica o del procedimento nella data e nella sede stabilite dal Difensore Civico. Qualora sussistano impedimenti di servizio in ordine alla data, il funzionario è tenuto a concordare con il Difensore Civico altra data immediatamente successiva a quella fissata.
3. Dopo tale esame il Difensore Civico comunica, per iscritto, al funzionario responsabile le proprie osservazioni rivolte ad assicurare la legittimità del provvedimento emanato ed indica, nei limiti delle disposizioni vigenti, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento. Effettua immediata segnalazione del suo intervento, inviando per conoscenza copia della comunicazione suddetta al Sindaco, al Segretario Comunale od al Presidente e direttore dell'ente ed a coloro che hanno promosso il suo intervento.
4. Compete al Segretario Comunale di informare tempestivamente il dirigente od il caposettore dal quale dipende il funzionario interessato dagli interventi del Difensore Civico, avvertendolo che egli è tenuto ad assicurare da parte dell'Ufficio e del funzionario dipendenti tutta la documentazione richiesta.
5. Il Segretario Comunale informa immediatamente il dirigente od il caposettore dell'esito dell'intervento del Difensore Civico, trasmettendogli copia degli atti di cui al precedente terzo comma ed incaricandolo di assicurare che sia provveduto in conformità ed entro il termine prescritto.
6. Nelle istituzioni, aziende od enti dipendenti dal Comune, le funzioni di cui al precedente quarto comma competono al Direttore od al funzionario di grado più elevato previsto nei relativi ordinamenti.

7. Quando vi sia stato l'intervento del Difensore Civico di cui al presente articolo, gli atti ed i provvedimenti amministrativi emanati devono dar conto delle osservazioni dallo stesso formulate. Copia degli atti o provvedimenti deve essere inviata al Difensore Civico.

Art. 17

Inadempienze - Provvedimenti

1. Per l'apertura di un procedimento disciplinare, il Difensore Civico comunale, nel rispetto della normativa vigente, può segnalare al Sindaco o al Direttore dell'Ente e/o dell'Azienda comunale il funzionario o dipendente del Comune o dell'istituzione, azienda od altro soggetto previsto dall'art. 11, che:
 - a) impedisca o ritardi, senza un giustificato impedimento, l'accesso del Difensore Civico comunale alle notizie, informazioni, consultazione e rilascio di copie di atti dallo stesso richiesti;
 - b) si rifiuti o non si renda disponibile per l'esame congiunto della pratica o procedimento di cui al secondo comma dell'art. 16;
 - c) non rispetti il termine previsto per il completamento di una pratica o procedimento;
 - d) ed in generale ostacoli, ritardi o limiti lo svolgimento delle funzioni del Difensore Civico.
2. Il Sindaco o il Direttore dell'Ente o Azienda comunale comunica al Difensore Civico comunale, entro trenta giorni, le decisioni adottate.

Capo IV°

RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE

Art. 18

Relazioni con il Consiglio Comunale

1. Il Difensore Civico presenta al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati, segnalando con la stessa le disfunzioni riscontrate ed eventuali proposte, innovazioni organizzative ed amministrative, per il miglioramento funzionale dell'Amministrazione Comunale e degli enti e soggetti dalla stessa dipendenti nello spirito di una Amministrazione più aperta e disponibile nei confronti delle necessità della cittadinanza.
2. La relazione viene rimessa dal Difensore Civico comunale al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale il quale, entro un mese dalla presentazione, fissa la data della seduta del Consiglio nella quale la stessa sarà discussa. Copia della relazione è

trasmessa dal Sindaco agli assessori ed ai consiglieri comunali, al Segretario Comunale ed ai Revisori dei conti.

3. Alla riunione del Consiglio Comunale nella quale viene discussa la relazione partecipa il Difensore Civico il quale può intervenire per fornire informazioni, chiarimenti e precisazioni al Consiglio.
4. Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione e tenuto conto delle segnalazioni con la stessa effettuate, adotta le eventuali determinazioni di propria competenza ed esprime gli indirizzi per le ulteriori misure di competenza della Giunta Comunale e delle altre amministrazioni dipendenti.
5. In casi di particolare importanza od urgenza il Difensore Civico può inviare apposite relazioni in merito agli stessi al Sindaco ed al Consiglio Comunale, segnalando i provvedimenti ritenuti opportuni.
6. La relazione annuale del Difensore Civico, dopo l'esame da parte del Consiglio Comunale, viene diffusa nelle forme e con le modalità stabilite dal Consiglio.
7. Il Difensore Civico trasmette almeno quadrimestralmente un proprio rapporto sull'attività svolta al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale, il quale provvede a trasmetterne copia agli assessori, ai consiglieri comunali, al Segretario Generale ed ai Revisori dei conti.

Art. 19

Rapporti con le Commissioni Consiliari e con la Giunta Comunale

1. Il Difensore Civico comunale è ascoltato, su sua richiesta, dalle Commissioni Consiliari e dalla Giunta Comunale, in ordine a problemi particolari inerenti all'esercizio delle funzioni del suo ufficio.
2. Le Commissioni Consiliari e la Giunta Comunale possono convocare il Difensore Civico per avere informazioni sull'attività svolta e su problemi particolari alla stessa relativi.

Art. 20

Rapporti con il Sindaco

1. Il Difensore Civico comunale ha rapporti diretti con il Sindaco per tutto quanto previsto dal presente regolamento.
2. Il Difensore Civico richiede al Sindaco gli interventi di sua competenza o da adottarsi dalla Giunta Comunale.

Art. 21
Rapporti con il Segretario Comunale

1. Il Difensore Civico informa il Segretario Comunale delle disfunzioni ed irregolarità rilevate nell'esercizio della sua attività, segnalando gli uffici ed i dipendenti responsabili dei relativi atti e procedimenti, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
2. Il Segretario Comunale interviene, su richiesta del Difensore Civico, oltre che nei casi di cui al quarto e quinto comma dell'art. 16, per assicurare che, in generale, i responsabili dell'organizzazione comunale prestino allo stesso la loro collaborazione nel modo più completo ed efficace, per il miglior esercizio delle funzioni di difesa civica.

Capo V°
DOTAZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 22
Sede ed attrezzatura

1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso il Palazzo Comunale in locali adeguati alle funzioni che debbono esservi esercitate, idonei per ampiezza e facilità d'accesso e di attesa del pubblico, compresi i portatori di handicaps. La sede è segnalata con l'evidenza necessaria per la sua individuazione.
2. L'ufficio del Difensore Civico è dotato di tutti gli strumenti idonei allo svolgimento delle proprie funzioni.
3. Tutte le spese afferenti le funzioni dell'ufficio del Difensore Civico sono poste a carico del bilancio comunale in apposito capitolo.

Capo VI°
COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO

Art. 23
Rapporti con altri organi di difesa civica

1. Per assicurare il coordinamento ed il migliore esercizio delle funzioni di difesa dei cittadini, il Difensore Civico comunale mantiene rapporti con il Difensore Civico della regione, della Provincia e con quelli istituiti nei comuni vicini, attraverso lo scambio di esperienze la segnalazione di informazioni e di problematiche che possono trovare soluzioni comuni nelle diverse strutture.
2. Il Difensore Civico può partecipare a riunioni, convegni, iniziative che si tengono nella Regione ed a livello nazionale e che hanno per oggetto il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma.

Capo VII° NORME TRANSITORIE

Art. 24 Accettazione della carica e giuramento

1. In sede di prima applicazione il Difensore Civico provvede agli adempimenti di cui al comma 3 dell'art. 5 entro 30 giorni dalla nomina.